

Faq del 14 giugno 2024 – Ai versamenti della flat tax incrementale si applicano i termini e le modalità delle imposte sui redditi

Pubblicata una nuova risposta dell'Agenzia delle entrate nell'apposita sezione del sito delle Entrate dedicata al modello "Redditi persone fisiche 2024".

Di seguito il testo:

Risposte alle domande più frequenti – Faq del 14 giugno 2024 – Versamenti *flat tax* incrementale

Domanda:

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all'[articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#):

1. l'istituto della rateazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall'articolo 37, comma 1, del [decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13](#), in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

Risposta:

*Si ritiene che gli istituti sopra menzionati **possano essere applicati** anche alla **flat tax** incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.*

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

Vedi anche:

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 21 del 18 aprile 2024: «RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. Flat tax incrementale) – [Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)»

L'[articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre](#)

2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:

• **“1731” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.**

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione **nel campo “Anno di riferimento” dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.**

IL DIRETTORE CENTRALE

Flat tax incrementale 2023

Flat tax sostitutiva dell'Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 28 giugno

2023: «*FLAT TAX INCREMENTALE – Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale” limitatamente all’anno d’imposta 2023 – Applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Determinazione della base imponibile – Esempi di calcolo – [Art. 1, commi 55 e 57, della L. 29/12/2022, n. 197 \(Legge di bilancio 2023\)](#)»*